



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 17, AI SENSI DELL'ART. 17
COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 -
APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

L'anno duemilaventuno addì **quattro** del mese di **ottobre**
alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. GHIGO Riccardo	SINDACO	Sì
2. BOLLATI Mauro	ASSESSORE VICE SINDACO	Sì
3. HELLMANN Francesco	ASSESSORE	Sì
4. UNIA Andrea Simone	CONSIGLIERE	Sì
5. GALLO Livio	CONSIGLIERE	Sì
6. TAVELLA Maurizia	CONSIGLIERE	Giust.
7. ANGARAMO Luca	CONSIGLIERE	Sì
8. VALINOTTI Silvio	CONSIGLIERE	Sì
9. VARETTO Luciano	CONSIGLIERE	Giust.
10. TESIO Alessia	CONSIGLIERE	Sì
11. SASSA Margherita	CONSIGLIERE	Giust.
TOTALE PRESENTI:		8
TOTALE ASSENTI:		3

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. RAVERA Graziella;

PREMESSO che con la deliberazione n. 10, assunta in data 26/04/2021, il Consiglio comunale adottava, ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. 56/77, la variante parziale al P.R.G.C. n.ro 17;

CONSIDERATO che:

la variante parziale al P.R.G.C. n.ro 17 è finalizzata a:

- 1) stralcio parziale di area produttiva in zone normative P1.4 e P2.2
- 2) individuazione nuova area produttiva P2.3
- 3) modifica di carattere normativo (art. 37 NTA - scheda area normativa P1.4, P2.2 e P2.3)

EVIDENZIATO:

- la summenzionata modifica delle previsioni del P.R.G.C. è classificabile nella fattispecie delle varianti parziali, così come definite dall'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché nella Circolare della Regione Piemonte 5.8.98 n. 12 /PET, in quanto non presenta i caratteri indicati nel comma 6 del citato art. 17;
- in particolare, la variante in argomento non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, e a dimostrazione di ciò si dà atto che in atti è depositata unitamente alla relazione la delibera regionale di approvazione delle varianti strutturali;

RILEVATO che:

- la variante in questione, successivamente alla sua adozione, è stata depositata presso gli Uffici comunali per trenta giorni consecutivi e pubblicata dal 12/05/2021 al 11/06/2021 all'albo pretorio on-line del Comune;
- contestualmente alla pubblicazione è stata trasmessa all'Amministrazione provinciale di Cuneo in ordine alla classificazione della variante come variante parziale, al rispetto dei parametri dimensionali e localizzativi, nonché alla compatibilità con il vigente PTCP;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione, ossia dal 27/05/2021 a tutto il 11/06/2021, non sono state presentate osservazioni e proposte, ed altrettanto dicasi sino alla data odierna;
- entro trenta giorni dalla conclusione della pubblicazione di cui sopra la variante deve essere sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale;

RILEVATO come la Provincia di Cuneo, entro i termini stabiliti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, come modificata dalle LL. RR. n.ri 3/2013 e 17/2013, abbia trasmesso in data 25/06/2021 prot. 40252 la determinazione dirigenziale n. 1153 del 25/06/2021 con la quale si stabiliva di esprimere, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 17" al PRG del Comune di SCARNAFIGI in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e di dare atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;

RITENUTO quindi di approvare definitivamente la Variante parziale n. 17 al P.R.G.C. Vigente costituita dagli elaborati allegati alla D.C.C. di adozione preliminare n. 10 del 26/04/2021 e di seguito elencati:

Relazione e Rapporto preliminare;

- Norme di Attuazione e schede delle aree;
- Tav.3 – Azzonamento del Territorio Comunale scala 1:5.000;
- Tav.4 – Azzonamento del Capoluogo scala 1:2.000.

CONSIDERATO che la variante, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Le modifiche inoltre non determinano previsioni insediative in aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione.

CONSIDERATO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, con proprio parere del 19/07/2021 approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 229 del 26/07/2021, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica;

ACQUISITO il parere favorevole prescritto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E N. 8 VOTANTI

DELIBERA

1) – DI APPROVARE in via definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G.C. n° 17 avente per oggetto "VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 17 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 – APPROVAZIONE DEFINITIVA", come descritta negli elaborati presenti agli atti e di seguito indicati:

Relazione e Rapporto preliminare;

- Norme di Attuazione e schede delle aree;
- Tav.3 – Azzonamento del Territorio Comunale scala 1:5.000;
- Tav.4 – Azzonamento del Capoluogo scala 1:2.000.

- 2) – DI DARE ATTO che la variante così approvata in via definitiva:
- Riguarda lo stralcio parziale di area produttiva in zone normative P1.4 e P2.2 e l'individuazione di nuova area produttiva P2.3 con la relativa modifica di carattere normativo (scheda area normativa P1.4, P2.2 e P2.3) e la modifica dell'art. 37 delle NTA
 - Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, e a dimostrazione di ciò alla relazione si allega in atti la delibera regionale di approvazione delle varianti strutturali.
- 3) – DI DARE ATTO che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, e altrettanto dicasi sino alla data odierna.
- 4) – DI DARE ATTO che la Provincia di Cuneo, entro i termini stabiliti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, come modificata dalle LL. RR. n.ri 3/2013 e 17/2013, abbia trasmesso in data 25/06/2021 prot. 40252 la determinazione dirigenziale n. 1153 del 25/06/2021 con la quale si stabiliva di esprimere, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 17" al PRG del Comune di SCARNAFIGI in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e di dare atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.
- 5) – DI DARE ATTO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, con proprio parere del 19/07/2021 approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 229 del 26/07/2021, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica.
- 6) – DI DICHIARARE che la variante parziale al P.R.G.C. come sopra approvata diverrà efficace dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 7) – DI DARE ATTO che la presente deliberazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati al P.R.G.C. risultanti dalla variante approvata verranno trasmessi alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte entro i successivi dieci giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione e con n, 8 voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00, fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 12/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAVERA Arch. Graziella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 12/10/2021 al 27/10/2021 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Li, 12/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il 04-ott-2021

Li, 12/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:RAVERA Arch. Graziella